

Allegato "A" alla Raccolta n. 2456

Statuto

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società per azioni con la denominazione di "VINEXT S.P.A.".

Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale in Verona (VR).

L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie, uffici e rappresentanze in qualunque località, anche all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società - entro i limiti, con le modalità ed ove sussistano i requisiti di legge e con espressa esclusione di quanto riservato per obbligo di legge ad iscritti in albi professionali - ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione e commercializzazione di prodotti chimici, specialità e detergenti per l'industria alimentare e delle bevande;
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di attrezzature per l'industria alimentare; la ricerca e lo sviluppo nel comparto delle biotecnologie agroalimentari;
- la progettazione e commercializzazione di processi innovativi relativi al recupero e smaltimento delle acque reflue dell'industria vitivinicola.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

Articolo 5- Capitale sociale

5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) suddiviso in numero 1.800.000 (un milione ottocentomila) azioni prive del valore nominale, appartenenti alle categorie aventi le caratteristiche descritte all'articolo 7.

L'assemblea dei soci in data 24 aprile 2025 ha deliberato, tra l'altro:

(i) l'approvazione del Regolamento Warrant, l'emissione di n. 1.000.000 (un milione) *warrant* di sottoscrizione in regime di dematerializzazione e che saranno ammessi alle negoziazioni su EGM, da assegnarsi gratuitamente ai sottoscrittori dell'Aumento IPO (come definito in delibera) nella misura di un *warrant* per ogni azione sottoscritta nell'ambito dell'Aumento IPO; l'approvazione conseguentemente dell'Aumento Warrant

ossia di un aumento di capitale a pagamento a servizio dei *warrant*, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 125.000 (centoventicinquemila) oltre il sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, mediante emissione di massime n. 500.000 (cinquecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del T.U.F., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. in quanto riservato agli assegnatari dei *warrant* quali sottoscrittori dell'Aumento IPO;

il tutto con termine finale di sottoscrizione al 19 maggio 2028;

(ii) l'approvazione di un Piano di Incentivazione (SOP) e l'Aumento SOP a servizio del Piano di Incentivazione medesimo, ossia un aumento di capitale a pagamento mediante l'emissione di massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del T.U.F., dedicate all'esercizio di *stock option*, per massimi nominali Euro 62.500 (sessantaduemilacinquecento), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8 c.c. da offrire ai Beneficiari del Piano che verranno individuati dall'organo amministrativo con propria delibera, così come altri elementi di dettaglio per l'esecuzione del piano di incentivazione, inclusi i criteri per l'assegnazione delle azioni, anche mediante la formalizzazione di apposito regolamento del SOP;

il tutto con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2032;

(iii) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile o inscindibile (in una o più tranche), entro e non oltre il 24 aprile 2030 per massimi nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre sovrapprezzo,

. mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie,

. nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c.; ovvero anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma c.c. (precisando che in tal caso verrà rispettato, nel momento di esercizio della delega da parte del consiglio di amministrazione, il disposto dell'art. 2441, sesto comma c.c., ove applicabile); ovvero anche a fronte del conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, immobili o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

5.2 Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

5.3 La Società può chiedere, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. In tal caso i costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e

regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% (novanta per cento) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

5.4 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).

5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 del codice civile.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e salve le altre ipotesi previste dal medesimo articolo, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

5.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

Articolo 6 – Finanziamenti dei soci

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 7 - Azioni

7.1 La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative e indivisibili.

Il capitale sociale è diviso in:

- n. 1.620.000 azioni ordinarie
- n. 180.000 azioni a voto plurimo.

Le azioni ordinarie attribuiscono i seguenti diritti:

- a) diritto di voto nella misura di un voto per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- b) tutti i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto per le azioni ordinarie.

Le azioni a voto plurimo attribuiscono i seguenti diritti:

- a) diritto di voto nella misura di dieci voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- b) tutti gli altri diritti patrimoniali e amministrativi spettanti alle azioni ordinarie.

7.2 Possono essere create altre e diverse categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti del codice civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In presenza di azioni appartenenti a particolari categorie, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

7.3 In caso di aumento di capitale gratuito mediante nuova emissione di azioni:

- a) ai titolari di azioni ordinarie saranno assegnate azioni ordinarie;
- b) ai titolari di azioni a voto plurimo saranno assegnate azioni a voto plurimo.

7.4 Le azioni a voto plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria per ogni 1 (una) azione a voto plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure dell'assemblea speciale delle azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("**Cause di Conversione**"):

- la richiesta di conversione da parte di un titolare di azioni a voto plurimo, per tutte o parte delle azioni a voto plurimo dal medesimo detenute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle azioni a voto plurimo di cui viene chiesta la conversione; ovvero
- il trasferimento delle azioni a voto plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga azioni a voto plurimo (per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle azioni a voto plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento *mortis causa* del titolare delle azioni a voto plurimo), fatta eccezione per i casi in cui il trasferimento configuri un trasferimento consentito (infra definito); ovvero
- il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di azioni a voto plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, applicabile, *mutatis mutandis*, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o

dell'usufrutto di azioni a voto plurimo ("**Cambio di Controllo**"), fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di azioni a voto plurimo.

7.5 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di azioni a voto plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le azioni a voto plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo.

7.6 Nel caso in cui si verifichi una causa di conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti e autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del trasferimento un numero di azioni ordinarie corrispondente al numero di azioni a voto plurimo oggetto di conversione.

In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

7.7 Qualora il trasferimento delle azioni a voto plurimo abbia natura di "Trasferimento Consentito", è onere dei soggetti interessati fornire istruzioni all'intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto azioni a voto plurimo, anziché azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso deve essere contestualmente inviata alla società copia della documentazione attestante la natura di "Trasferimento Consentito".

7.8 In ogni ipotesi di conversione di azioni a voto plurimo in azioni ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la causa di conversione ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della causa di conversione), il giorno precedente alla c.d. "record date" di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la causa di conversione, fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle cause di conversione e della conseguente conversione.

In dipendenza di ciò l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice civile, riportante il numero delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

7.9 In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle azioni a voto plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 10 (dieci) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

7.10 Nel caso di proprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

7.11 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Articolo 8 - Trasferibilità delle azioni

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

8.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato EURONEXT GROWTH MILAN, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “**Regolamento Emittenti EGM**”).

8.3 Nella misura in cui l'ammissione delle azioni su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-*bis* del codice civile, dell'art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 Qualora le azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'EGM, e sino a quando le azioni della Società saranno ammesse a negoziazione su tale sistema multilaterale di negoziazione, troverà applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento Emittenti EGM.

9.2 Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa richiamata) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In particolare, i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati

e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 – OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, *1-bis*, *1-ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) — salvo quanto di seguito previsto — ovvero nel caso di superamento nell'ipotesi di cui all'art. 106, comma *3-bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma *3-quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su EGM.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Sempre a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM si rendono applicabili per richiamo volontario, ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto

relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione con le seguenti precisazioni.

10.7 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta a una partecipazione superiore al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o superiore al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari superiore al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta di acquisto totalitaria.

10.10 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90% ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi (o del minor periodo disponibile) anteriori al superamento della soglia; (b) il prezzo più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori al superamento della soglia.

10.11 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

10.12 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.13 Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo 10 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11 – Assemblee

11.1 - Convocazione

11.1.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria sulla base di quanto previsto dalla legge.

11.1.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in Svizzera, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante

avviso pubblicato sul sito internet della società nonché sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Libero, Il Giornale. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

11.1.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario. L'assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.1.4 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM e sino a che risultino ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

È in ogni caso di competenza dell'assemblea dei soci, che decide con le modalità previste per l'assemblea straordinaria, la richiesta della revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto

favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in Assemblea (essendo a tal fine irrilevanti eventuali maggiorazioni di voto o commisurazione del voto in misura plurima), oppure con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti EGM.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti, come sopra indicato. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

11.1.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.

11.1.6 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

11.1.7 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

11.2 – Intervento ed esercizio del diritto di voto

11.2.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

11.2.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'intervento dei soci e l'esercizio del

diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Di tale modalità di intervento esclusivo all'assemblea tramite il rappresentante designato sarà data notizia nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

11.2.3 È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente statuto.

11.2.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente dell'assemblea verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente dell'assemblea nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente dell'assemblea debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

11.2.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

11.2.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

11.2.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società

11.3 – Costituzione e deliberazione

11.3.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze di legge, restando

inteso che le previsioni relative ai *quorum* devono intendersi riferite ai voti complessivamente esprimibili dalle azioni, tenuto conto del voto plurimo attribuito alle azioni a voto plurimo.

Restano salve le disposizioni del presente statuto che, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

11.3.2 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

11.3.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

11.3.4 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.3.5 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

11.3.6 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

11.3.7 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

11.3.8 Nel caso di azioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del diritto di voto.

Articolo 12 - Amministrazione

12.1 – Consiglio di Amministrazione

12.1.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

12.1.2 Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile.

12.1.3 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le loro funzioni sono determinate dall'assemblea.

12.1.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Fino a quando le azioni della

Società saranno negoziate su EGM, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM di tempo in tempo applicabile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

12.2 – Nomina e revoca degli amministratori

12.2.1 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% dei voti esprimibili, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile. Resta fermo che la procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a tre, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor.

12.2.2 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni (e pertanto ai voti da esse esprimibili) che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni e di voti necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli

intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

12.2.3 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12.2.4 Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni (e pertanto di voti) corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
- d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

12.2.5 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

12.2.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro

tempore vigenti e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.

12.2.7 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

12.2.8 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato in seno al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

12.2.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al paragrafo a) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

L'assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti.

12.2.10 Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo.

12.2.11 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o

regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. Pertanto nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il voto di lista con le modalità sopra indicate dovrà essere esercitato, nel rispetto degli obblighi relativi al principio della parità di genere analogamente a quanto previsto per il rispetto dei requisiti di indipendenza degli amministratori *mutatis mutandis*.

12.2.12 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, escluso qualsiasi diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, anche se la revoca avviene senza giusta causa.

12.2.13 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3 – Convocazioni e delibere del Consiglio

12.3.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi posta elettronica ed altri mezzi simili che ne assicurino la ricezione), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea o in Svizzera;

c) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

12.3.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in difetto di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

12.3.3 Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In tutte le circostanze in cui il Consiglio si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ad una determinata deliberazione, si intenderà approvata la deliberazione in favore della quale abbia espresso il proprio voto il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.3.4 Le deliberazioni del Consiglio adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se

redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.4 - Poteri

12.4.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.

12.4.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 codice civile. Il comitato esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

12.4.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

12.4.4 Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta:

a) ai sensi dell'art. 2365 secondo comma del codice civile, la facoltà di deliberare:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio o adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

b) ai sensi dell'art. 2446 ultimo comma del codice civile, la facoltà di deliberare la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

12.4.5 L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle facoltà di cui al precedente punto non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

12.4.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

12.5 - Rappresentanza

12.5.1 La rappresentanza della Società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà in via disgiunta anche a quel Consigliere che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione, ai fini del compimento

dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

12.5.2 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori ed ai procuratori di cui al presente statuto nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società, il tutto in conformità al disposto dell'art. 2396 codice civile.

12.5.3 In caso di liquidazione, la rappresentanza della Società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del collegio di Liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

12.6 - Remunerazione

12.6.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

12.6.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 13 – Controllo

13.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

13.2 La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi delle disposizioni di legge applicabili dal Collegio Sindacale ovvero, qualora richiesto dalla legge o dall'assemblea dei soci e, in ogni caso, sinché le azioni saranno ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

13.3 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I sindaci, compreso il presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.

13.4 Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, e in particolare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei

requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto;

2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanza o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

13.5 La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 10% dei voti esprimibili nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

13.6 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni (e pertanto ai voti esprimibili) che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni e di voti necessario alla presentazione delle

liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

13.7 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza per il Collegio**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”);

b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ove divenute obbligatorie, in materia di equilibrio

tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

13.8 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

13.9 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti.

13.10 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del Collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.11 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

13.12 I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere qualora il presidente dello stesso lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

13.13 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società, in conformità a quanto sopra indicato. .

13.14 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni previste per l'Organo Amministrativo. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. È possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente statuto.

Articolo 14 – Recesso del socio

14.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno invece diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.2 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

14.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e deve esserne data comunicazione al soggetto gestore dei titoli accentrati. L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla Società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

14.4 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della Società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

14.5 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la Società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

14.6 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile.

Articolo 15 – Obbligazioni e strumenti finanziari diversi

15.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

15.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V Codice civile.

15.3 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile. Possono essere altresì emessi strumenti finanziari che conferiscono al detentore la facoltà di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati (c.d. *warrant*).

15.4 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

15.5 L'emissione dei *warrant* è deliberata dall'assemblea straordinaria, che determina:

- a) il numero massimo di *warrant* da emettere;
- b) il prezzo di sottoscrizione dei *warrant* (c.d. premio);
- c) il rapporto di esercizio, ovvero il numero di azioni sottoscrivibili per ogni *warrant*;
- d) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio (c.d. *strike price*);
- e) il periodo di esercizio dei *warrant*;
- f) il regolamento dei *warrant*, che disciplina termini e condizioni dell'emissione, i diritti dei titolari e la relativa procedura di esercizio.

15.6 La Società deve predisporre e mantenere aggiornato un registro dei titolari dei *warrant*, nel rispetto della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari dematerializzati ammessi alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione.

15.7 Le azioni di compendio sottoscritte dai titolari dei *warrant* avranno godimento

regolare e gli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei *warrant*.

15.8 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile; la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare è deliberata dall'organo amministrativo.

Articolo 16 – Bilancio e utili

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

16.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

16.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

16.5 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Articolo 17 – Scioglimento e liquidazione

17.1 Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

17.2 Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 del codice Civile.

17.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

17.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

Articolo 18 – Foro competente

18.1 Per tutte le controversie sarà competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Società.

Articolo 19 – Disposizioni generali

19.1 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominato, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai

soggetti di cui sopra dovranno essere fatte all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la Società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

19.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

19.3 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

MARIA GRAZIA TRIVIGNO sigillo